

DELIBERA N. 6/2020

**XXX/ TIM XXX
(GU14/165118/2019)**

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria del 16/1/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 26/08/2019 acquisita con protocollo n. XXX del 26/08/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla numerazione di tipo affari XXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) in data 27/3/2019 inviava pec con cui dichiarava di non accettare la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di voler migrare la linea ad altro operatore;

b) nonostante ciò, perveniva fattura n. XXX contenente i costi di recesso anticipato della linea e delle rate residue del router.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

I) annullamento con relativa nota di credito della fattura non saldata avente numero XXX, oltre che delle eventuali ulteriori fatture emesse e/o in emissione fino al termine del ciclo di fatturazione;

II) ritiro della pratica del recupero del credito a cura e spese del gestore.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) l'istanza risulta del tutto generica e priva di qualsivoglia corredo documentale atto a sostenerne la fondatezza;

2) l'istante non indica l'importo contestato, nè allega la fattura con cui sarebbero stati applicati i costi contestati;

3) inoltre non risulta alcuna comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali.

In base a tali premesse, il gestore chiede il rigetto della domanda.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito evidenziati.

L'istante contesta l'applicazione di costi di recesso senza tuttavia dichiarare l'importo contestato, né è stata versata in atti la documentazione contabile inerente dette

somme, né l'asserita comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali. Neppure, è allegata la ricevuta di consegna della nota datata 27/3/2019. In conseguenza di ciò, stante la carenza di documentazione presente agli atti del fascicolo, non è possibile ricostruire la vicenda con precisione e verificare così la fondatezza o meno delle doglianze avanzate, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.

DELIBERA

Articolo 1

il rigetto dell'istanza presentata da XXX, nei confronti dell'operatore Tim XXX, per le motivazioni sopra riportate. Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 16/1/2020

IL PRESIDENTE